



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CARTURA  
PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N.267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARE D'APPALTO PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Nr. Progr. <b>56</b>
	Data <b>27/11/2023</b>
	Seduta Nr. <b>8</b>

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 20:10 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Ass.	Pres.	Cognome e Nome	Ass.	Pres.
NEGRISOLO SERENELLA		X			
BAZZA SILVESTRO		X			
LORIN ALADINO		X			
FURLAN FABIO		X			
ROCCA SANDRO		X			
AGOSTINI ENRICO		X			
PERMUNIAN LAURA		X			
IROLDI CHIARA	X				
SGARAVATO GIULIA		X			
FRANZOLIN PASQUALINA		X			
ZANARDO MASSIMO		X			
IROLDI SUSANNA		X			
BANZATO MERIS	X				
TOTALE Presenti n. 11			TOTALE Assenti n. 2		

**Assessori Extraconsiliari**

SILVESTRIN LORIS \_\_\_\_\_ Presente  
ZANOVELLO SILVIA \_\_\_\_\_ Assente

**Assenti Giustificati i signori:**

IROLDI CHIARA, BANZATO MERIS

**Assenti Non Giustificati i signori:**

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra Dott.ssa SARA TILLATI.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: AGOSTINI ENRICO, SGARAVATO GIULIA, IROLDI SUSANNA

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra SERENELLA NEGRISOLO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti

- il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2023-2025 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 31 gennaio 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 22/03/2022 e successiva modifica ed integrazione;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 31 del 28 marzo 2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025 approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 33 del 28 marzo 2023 e successiva modifica ed integrazione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2023 avente oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 50 del Regolamento di contabilità";

### Premesso che:

- il Titolo II, capo V del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni;
- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 dispone che gli Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici":
  - all'art. 62 commi 1 e 2, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure d'importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 dello stesso D.Lgs. 36/2023;
  - all'art. 62, comma 6, prevede che, le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore a 500.000 euro:
    - a) procedono all'acquisizione di forniture servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
    - b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3 comma 1, lettera z) dell'allegato I.1 a centrali qualificate e a stazioni appaltanti

qualificate;

c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

- all'art. 1, comma 1, lett. i) dell'allegato I.1 definisce la centrale di committenza come una stazione appaltante o un ente che fornisce "attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";
- l'art. 52 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" ha disposto che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (P.N.C.) di cui all'art. 1 del decreto legge 06.05.2021 n. 59 "i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate nel citato articolo 37 comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";

**Ciò premesso**, e considerato che oltre a garantire il rispetto della normativa in parola, il ricorso alla Stazione appaltante qualificata/Centrale di committenza:

- si prefigge l'obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare il processo di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori e di acquisizione di servizi e forniture, nell'ottica dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa;
- rende possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;
- assurge a modello di gestione delle gare pubbliche che consente un'ottimizzazione delle risorse e quindi un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale di Cartura intende usufruire dei servizi offerti dalla "*Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante*" (più avanti chiamata per brevità anche C.U.C.) costituita presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese con delibera del Consiglio Federale n. 41 del 10.12.2015;

**Atteso che** con nota assunta al protocollo comunale in data 14.11.2023 al n. 9661, la Federazione dei Comuni del Camposampierese, ha comunicato che con deliberazione del proprio Consiglio n. 36 in data 19.10.2023, ha confermato il prosieguo dell'erogazione del servizio di centrale di committenza sino al 31.12.2026, trasmettendo contestualmente il testo dello schema di convenzione;

**Ritenuto**, in merito all'opportunità offerta dalla Federazione dei Comuni del

Camposampierese, di formulare le seguenti considerazioni:

- la C.U.C. garantisce l'avvio delle procedure di gara ad essa delegate, nei tempi e termini concordati consentendo di addivenire all'aggiudicazione in un termine temporale più che adeguato alla complessità dello specifico appalto;
- l'apporto della C.U.C. non si limita al mero esperimento delle gare ad essa delegate, bensì si conforma come un costante supporto per gli Uffici sin dal momento della progettazione dell'appalto, proseguendo anche nel corso dell'esecuzione del contratto, finanche divenendo una volta all'anno una importante occasione formativa per tutti i funzionari degli Enti convenzionati;
- l'attività garantita dalla C.U.C. è tale da affiancare gli uffici comunali nella gestione di tutte le procedure di gara da espletare per l'affidamento di beni, servizi e lavori, fornendo assistenza e consulenza nella predisposizione della documentazione di gara, collaborando alla redazione dei capitolati, delle lettere d'invito, bandi e allegati vari, a curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e comunicazione e la verifica del possesso dei requisiti e collaborare con gli uffici comunali nella stipulazione del contratto ed infine delle comunicazioni all'A.N.A.C;
- l'ampiezza delle tematiche trattate dalla C.U.C. nel corso di questi anni ha consentito di costruire un bagaglio di conoscenze estremamente ampio e tale da consentire ai Comuni aderenti di affrontare la quasi totalità degli appalti partendo da esperienze già maturate nel corso del tempo;
- il sistema organizzativo complessivo, coinvolgente molti Enti pubblici, permette di ricorrere costantemente ai funzionari dei vari Enti per la nomina delle commissioni giudicatrici, evitando, in tal senso, di sostenere i costi dei compensi per componenti esterni all'Ente;
- la C.U.C. sin da ottobre 2018 si è dotata di una piattaforma telematica per la gestione degli appalti che si è confermata affidabile e di facile utilizzo;

**Considerato** che la normativa in materia di gare d'appalto, anche sotto le soglie comunitarie comportano la necessità di conoscenze approfondite anche legate alla giurisprudenza, continuamente verificate ed aggiornate e che, al fine di garantire il corretto svolgimento delle procedure precedenti e conseguenti ad una gara, è indispensabile ricorrere ad una struttura in grado di assistere gli uffici;

**Vista** la bozza di convenzione che si compone di 16 articoli, proposta dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese e trasmessa con nota assunta al protocollo comunale in data 14.11.2023 al n. 9661;

**Dato atto** che l'adesione alla convenzione con la C.U.C. della Federazione dei Comuni del Camposampierese non compromette in alcun modo la possibilità, per questo Ente, di avvalersi di altre centrali di committenza;

**Valutate quindi**, l'opportunità e la legittimità, alla luce di quanto premesso, di aderire al servizio di Centrale Unica di Committenza ("C.U.C.") costituita presso la Federazione del Camposampierese per la gestione delle gare d'appalto, alle condizioni descritte dallo schema di convenzione allegato mediante sottoscrizione dello schema di convenzione stesso, fino al 31.12.2026, salvo disdetta da parte di questo Comune;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio e l'istruttore attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;"

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

**Il Sindaco** cede la parola all'Assessore esterno Silvestrin il quale richiama la presente proposta di deliberazione specificando che la Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese è una CUC di primaria importanza;

Non essendovi interventi il Sindaco pone la proposta di deliberazione in votazione, che con voti palesi consegue il seguente risultato, accertato come per legge:

presenti	n. 11
voti favorevoli	n. 8
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 3 (Franzolin,Zanardo,Iroldi Susanna)

TUTTO ciò premesso

## **DELIBERA**

- Di aderire** alla "Stazione Unica Appaltante della Federazione dei Comuni del Camposampierese" in attuazione di quanto disciplinato dall'art. 62 del D.Lgs 36/2023, per il triennio 2024/2026.
- Di approvare** per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per l'affidamento di procedure di gare d'appalto di lavori, forniture e servizi alla centrale di committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese per il triennio 2024/2026, nel testo assunto al protocollo comunale in data 14/11/2023 al n. 9661, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Di autorizzare** l'organo competente alla sottoscrizione dello stesso accordo convenzionale, con facoltà di apportare le modificazioni che si rendessero necessarie per il pieno rispetto di eventuali adeguamenti normativi sopravvenuti e di demandare agli Uffici competenti l'adozione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione del presente atto;
- Di disporre** la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii..

Successivamente su proposta del Sindaco, vista l'urgenza nel provvedere,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione palese, accertata come per legge e proclamata dal Sindaco:

presenti	n. 11
voti favorevoli	n. 8
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 3 ((Franzolin,Zanardo,Iroldi Susanna)

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del comma 4, articolo 134, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL), per consentire l'avvio delle procedure nel minor tempo possibile.

Rep. n. ....

**SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, UNA TANTUM, DI PROCEDURE DI GARA D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICA / CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, AI SENSI DEGLI ARTT. 62 E 63 DEL D.LGS 36/2023.**

L'anno 2023 (duemilaventitre), addì .... (.....) del mese di .....,

**tra**

Il Sig. ...., nato a ..... (PD) il GG.MM.AAAA, codice fiscale ....., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente - legale rappresentante della **FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**, con sede in Camposampiero, via Cordenons n. 17 - 35012, codice fiscale 92142960282, domiciliato per la carica presso la sede della Federazione dei Comuni, il quale dichiara di intervenire in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

**e**

Il Sig. ...., nato a ..... (PD) il GG.MM.AAAA, codice fiscale ....., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco – legale rappresentante del **COMUNE DI .....** (...) con sede in ..... n. ... – Codice fiscale ..... e P.IVA n. ...., domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta.

**PREMESSO CHE:**

- il Titolo II, capo V del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- con Deliberazione di Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 41 del 10.12.2015 veniva costituita la Centrale Unica di Committenza / Stazione Appaltante consentendo agli enti aderenti di usufruire del servizio sino al 31.12.2020;
- con successiva deliberazione n. 20 del 28.09.2020, il Consiglio della Federazione, ha deliberato il prosieguo dell'erogazione di tutti i servizi di Centrale Unica di Committenza istituita dall'ente medesimo, per il triennio 2021 – 2023;
- il primo aprile 2023, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» e che le disposizioni del codice medesimo, con i relativi allegati, hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023;
- il D.lgs 36/2023 «Codice dei contratti pubblici»:
  - all'art. 62, commi 1 e 2, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
  - all'art.62, comma 6, prevede che, le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:
    - a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

- b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- all'art. 1, comma 1, lett. i), dell'allegato I.1 definisce la «centrale di committenza» come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce: “attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;
- all'art. 62, comma 7, stabilisce che le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1 e che in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:
  - a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
  - b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
  - c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
  - d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
  - e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g);
- all'art. 62, comma 7, stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2;
- all'art. 62, comma 18, prevede che, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c);
- all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 stabilisce, rispettivamente per lavori e servizi, che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 o S2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;
- all'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 stabilisce che si intende per «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
  1. infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
  2. consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
  3. preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
  4. gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;
- all'articolo 63, comma 1, stabilisce che “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62 è istituito

- presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;
- all'articolo 63, comma 4, stabilisce che, in sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti delle province sono iscritte con riserva nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'art. 63, comma 1, primo periodo.
  - che l'art. 52 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ha disposto che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, "i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";
  - oltre a garantire il rispetto della normativa in parola, il ricorso alla Stazione Appaltante Qualificata / Centrale di Committenza:
    - si prefigge l'obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare il processo di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori e di acquisizione di servizi e forniture, nell'ottica dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa;
    - rende possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;
    - assurge a modello di gestione delle gare pubbliche che consente un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazione appaltanti;
  - con deliberazione n. 037 in data 19.10.2023, il Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese ha confermato il prosieguo dell'erogazione del servizio di centrale di committenza sino al 31.12.2026, approvando contestualmente lo schema della sottoscrivenda convenzione;
  - con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del .....202..., il Comune di ..... (...) ha anch'esso approvato la seguente sottoscrivenda convenzione.

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Premesse e finalità**

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. La presente convenzione, redatta ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, ha ad oggetto l'adesione del Comune di ..... (...) al servizio di stazione appaltante qualificata / centrale di committenza, istituita dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese con Deliberazione di Consiglio n. 41 del 10.12.2015 e confermata con deliberazione n. .... del .....2023, ai sensi degli art. 62 e 63 del D.lgs 36/2023, che:
  - a) opera come centrale di committenza per conto dell'ente convenzionato, per all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ai sensi dell'art. 62, comma 6, lett. a) del D.lgs 36/2023;
  - b) svolge, per conto dell'ente convenzionato, attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 del D.lgs 36/2023;
  - c) collabora alla progettazione e aggiudica contratti o accordi quadro per conto dell'ente convenzionato, ai sensi dell'art. 62, comma 7, del D.lgs 36/2023.

### **Art. 3 – Ambito di operatività della centrale di committenza ed attività escluse**

1. L'esercizio associato riguarda le procedure di gara che saranno espletate per l'affidamento di beni, servizi e lavori ad esclusione delle seguenti fattispecie:
  - a) gli affidamenti di cui alle lettere "a" e "b" dell'art. 50, comma 1, del D.lgs 36/2023;
  - b) le procedure che hanno per oggetto i lavori di urgenza e di somma urgenza;
  - c) le procedure in economia mediante amministrazione diretta ove ammesse;
  - d) gli acquisti da effettuare tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui

all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti vigenti al momento della sottoscrizione della presente;

- e) gli acquisti da effettuare tramite il mercato elettronico gestito da altro soggetto aggregatore;
  - f) le convenzioni e gli accordi quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (CONSIP).
2. Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere "d", "e" ed "f", resta possibile per l'Ente aderente richiedere il supporto della Federazione nello svolgimento di tali procedure, che si riserva di accogliere o meno la richiesta in base alla programmazione annuale degli acquisti e/o ai carichi di lavoro.
  3. È riconosciuta inoltre facoltà al singolo Ente aderente di escludere dall'esercizio associato le procedure di affidamento di lavori, forniture di beni e servizi, per le quali è consentito dalla legge procedere autonomamente ai suddetti acquisti.

#### **Art. 4 – Ambito di operatività ed oggetto della Convenzione**

1. La Stazione Appaltante Qualificata / Centrale di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese (chiamata per brevità «CUC»), opera come stazione appaltante qualificata e centrale di committenza, relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, commi 1 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, svolgendo, in favore degli Enti che vi abbiano aderito le attività di committenza di cui alle premesse, come esplicitate nel presente articolo e in quelli seguenti.
2. La «CUC» e gli Enti aderenti, per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti per l'acquisto di beni, servizi o lo svolgimento di lavori per importi pari o superiori al limite di importo per l'affidamento diretto o, per i soli lavori, superiori all'importo di cui all'art. 62, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, gli Enti aderenti possono avvalersi della «CUC» per l'affidamento di contratti di importo pari o superiore a 140 mila euro per servizi e forniture e pari o superiore a 150 mila euro per lavori, e comunque in tutti i casi in cui la disciplina di riferimento lo richieda.
4. Per quanto riguarda i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato gli Enti aderenti possono avvalersi della «CUC» se in possesso della qualificazione di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4.

#### **Art. 5 - Funzioni della «CUC»**

1. Sono di competenza della «CUC» le seguenti funzioni ed attività:
  - a. l'analisi della raccolta dei fabbisogni degli Enti aderenti e la programmazione delle procedure;
  - b. la proposta, in ossequio al principio di economicità del procedimento amministrativo, di procedure aggregate, nel caso in cui più Enti aderenti abbiano manifestato fabbisogni omogenei;
  - c. l'acquisizione del CIG per conto della stazione appaltanti non qualificate;
  - d. l'utilizzo di una piattaforma informatica per l'interscambio delle informazioni e dei documenti relativi alle procedure di gara gestite;
  - e. la verifica della completezza, della chiarezza, coerenza e correttezza della documentazione di gara, definita in collaborazione con gli Enti aderenti, anche sulla base delle informazioni, dei dati e dei documenti da questi forniti e trasmessi, nonché della conformità degli stessi ai bandi-tipo di ANAC;
  - f. in particolare, la verifica di proporzionalità e attinenza dei requisiti di partecipazione degli operatori e, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
  - g. la sottoscrizione degli atti di gara, in particolare il Bando, il Disciplinare e, nelle procedure ristrette o negoziate, le Lettere di invito;
  - h. la pubblicazione del Bando o dell'Avviso, ovvero, nelle procedure ristrette e negoziate, la trasmissione degli Inviti, e le pubblicazioni sul proprio sito Amministrazione Trasparente, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012, per quanto di propria competenza;

- i. la nomina del Seggio di Gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- j. la realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le fasi, prodromiche all'aggiudicazione, quali in particolare:
  - il supporto amministrativo in tutte le fasi di svolgimento della procedura di gara (ad esempio: richiesta di verifica delle offerte anormalmente basse e costi della manodopera, verbalizzazione delle sedute di gara, avvisi e convocazioni sedute pubbliche ecc.);
  - la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara con accesso diretto alle amministrazioni ed enti certificanti, previa delegazione da parte dell'Ente Aderente;
  - la formulazione della proposta di aggiudicazione;
  - il supporto al RUP nello svolgimento delle comunicazioni e pubblicazioni conseguenti all'aggiudicazione;
2. fermo restando quanto indicato all'art.3, commi 2 e 3 il supporto all'Ente Aderente per l'affidamento delle procedure da aggiudicare attraverso il sistema ME.PA., svolgendo attività di mera consulenza, mettendo a disposizione, in qualità di commissari di gara, il proprio personale;
3. possibile supporto nella fase di esecuzione, in particolare con riferimento all'autorizzazione di subappalti e all'approvazione di varianti contrattuali;
4. compete alla «CUC» l'attività di carattere contenzioso eventualmente derivante dalla procedura di affidamento, fermo restando che:
  - in caso di contenziosi avviati da terzi avverso gli atti delle procedure di affidamento gestite ai sensi della presente Convenzione, gli Enti aderenti valutano, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo /coordinare le difese;
  - la «CUC» e l'Ente aderente collaborano al fine di fornire all'altra ogni dato o informazione utile al fine della difesa in giudizio;
  - ove possibile, le spese del giudizio sono condivise in funzione della titolarità della competenza.

#### **Art. 6 – Attività di competenza dell'Ente aderente**

1. L'Ente aderente è titolare, ad ogni fine, dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio, essendo demandate alla «CUC» unicamente funzioni strumentali all'individuazione del terzo contraente. In particolare, restano di competenza del singolo Ente Aderente:
  - a. l'eventuale trasmissione alla «CUC» dei propri fabbisogni come previste nei propri atti di programmazione, ove richiesto;
  - b. la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture) e la trasmissione alla S.U.A. di tutti i dati e le informazioni necessarie per assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze dell'Ente, in particolare per quanto concerne la descrizione delle caratteristiche del bene, servizio o lavoro che si intende acquisire e le obbligazioni dell'aggiudicatario;
  - c. la nomina del responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
  - d. l'acquisizione del CUP e CUI;
  - e. l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni chiamati a fare parte delle Commissioni giudicatrici);
  - f. l'approvazione del progetto da porre a base di gara, nel livello di definizione richiesto a seconda del tipo di procedura;
  - g. l'approvazione della Determina a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara);
  - h. la formalizzazione degli impegni di spesa relativi all'affidamento, anche per le spese di pubblicazione ed il contributo ANAC, che restano di competenza dell'Ente aderente;

- i. l'individuazione dei soggetti da nominare quali componenti dell'eventuale Seggio di gara e quali componenti esperti della Commissione di Gara ai fini della successiva formalizzazione con apposito atto di nomina da parte della «CUC», salvo diverso accordo in occasione della specifica procedura;
- j. la messa a disposizione del proprio personale in orario di servizio per lo svolgimento della gara e la partecipazione alle commissioni di gara proprie e di altri Enti aderenti;
- k. l'individuazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate secondo le modalità stabilite dagli artt. 50 e 76 del Codice, o comunque dalla normativa rilevante per le procedure a invito, salvo diverso accordo in occasione della singola procedura;
- l. i rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui Contratti Pubblici, nonché le pubblicazioni, sul proprio sito Amministrazione Trasparente, per gli atti di propria competenza, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012;
- m. la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione dello stesso, in particolare con riferimento alle fasi di: consegna, collaudo/verifica di conformità, tenuta della contabilità, pagamento dei corrispettivi, adempimenti da effettuare sul sito ANAC, comunicazioni all'Osservatorio Regionale dei Contratti e tutte le comunicazioni successive alla fase di inizio delle attività.

#### **Art. 7- Compiti del Responsabile della «CUC»**

1. Il Responsabile della centrale di committenza:
  - a) ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.lgs 36/2023, ferma restando l'unicità del RUP (Responsabile Unico di Progetto), per quanto attiene la fase ristretta all'affidamento dell'appalto, assume il ruolo di il R.U.P., a cui, oltre alla completa gestione della gara d'appalto, può essere delegata anche la responsabilità per l'eventuale sub procedimento di verifica di congruità delle eventuali offerte che riterrà anormalmente basse;
  - b) svolge funzioni di coordinamento e di impulso finalizzate ad uniformare le procedure;
  - c) organizza e sovrintendere le attività cui è preposto;
  - d) adotta tutti gli atti gestionali inerenti alle funzioni attribuite all'ufficio;
  - e) predispone la documentazione di gara;
  - f) ricopre il ruolo di seggio di gara, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso;
  - g) consente il monitoraggio delle proprie attività agli Enti aderenti;
  - h) svolge ogni altra attività allo stesso attribuita dalla presente convenzione;
  - i) viene coadiuvato dal responsabile del procedimento, così come individuato dall'Ente interessato con determina a contrarre, per tutto il tempo necessario all'espletamento della gara.

#### **Art. 8 – Modalità di attivazione del servizio**

1. Per attivare le funzioni di centrale unica di committenza, di seguito denominata anche C.U.C., l'Ente aderente al servizio deve trasmettere, alla Federazione dei Comuni del Camposampierese via PEC all'indirizzo [amministrazione.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it](mailto:amministrazione.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it), una specifica richiesta di attivazione del servizio per l'esperimento di una singola gara d'appalto indicando i seguenti elementi:
  - l'oggetto dell'appalto
  - tipologia di gara (aperta, ristretta, negoziata)
  - valore dell'appalto
  - termini dell'appalto: durata e decorrenza.
1. La Federazione, previo accertamento dei tempi di attesa, dei carichi di lavoro e della effettiva capacità di garantire l'aggiudicazione dell'appalto nel rispetto dei termini prospettati, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta, comunica la disponibilità o meno a farsi carico della gestione dell'appalto oggetto della richiesta;
2. Qualora la Federazione comunichi la propria disponibilità, l'Ente richiedente è autorizzato a prendere contatto con il personale della centrale di committenza per tutte le attività prodromiche alla corretta predisposizione dei documenti di gara come più avanti meglio specificato.

### Art. 9 Procedure aggregate ed eventuali ulteriori attività della «CUC»

1. In caso di svolgimento di procedura aggregata, volta a soddisfare i fabbisogni di due o più Enti aderenti, la «CUC» coordina la fase di preparazione degli atti di gara, assicurando la collaborazione degli Enti aderenti interessati, al fine di assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze di ciascuno.
2. La «CUC» può decidere di non procedere allo svolgimento di una procedura aggregata, in caso di mancato o insufficiente accordo fra gli Enti aderenti interessati.
3. Si applicano i commi 7, 12 e 13 dell'articolo 62 del D. Lgs. 36/2023 e i pertinenti articoli previsti dalla presente Convenzione, con riferimento a tutti gli Enti aderenti interessati alla procedura.

### Art. 10 – Costi del Servizio e di funzionamento della Centrale

1. L'ente aderente si impegna a rimborsare alla «CUC», entro 15 giorni dal ricevimento, via pec, della richiesta, il relativo contributo, unico e onnicomprensivo per ciascuna gara, calcolato con le seguenti modalità:

Tipologia di appalto n. 1	
Tipologia di gara	Procedura negoziata appalto lavori pubblici
criterio di aggiudicazione	Minor prezzo
valore dell'appalto/concessione	inferiore alla soglia ex art. 14, comma 1, lett. a) del D.lgs 36/2023
Contributo fisso	Euro 2.000,00= (euro duemila/00)

Tipologia di appalto n. 2	
Tipologia di gara	Procedura aperta appalto lavori pubblici
criterio di aggiudicazione	Minor prezzo e/o O.E.P.V. (#)
valore dell'appalto/concessione	Qualsiasi importo
Contributo fisso	Euro 5.000,00= (euro cinquemila/00)

Tipologia di appalto n. 3	
Tipologia di gara	Procedura (sia negoziata sia aperta) di gara Servizi/Forniture
criterio di aggiudicazione	Minor prezzo
valore dell'appalto/concessione	inferiore alla soglia ex art. 14, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023
Contributo fisso	Euro 2.000,00= (euro duemila/00)

Tipologia di appalto n. 4	
Tipologia di gara	Procedura (sia negoziata sia aperta) di gara Servizi/Forniture
criterio di aggiudicazione	O.E.P.V. (#)
valore dell'appalto/concessione	Qualsiasi importo
Contributo fisso	Euro 5.000,00= (euro cinquemila/00)

Legenda:

(#) O.E.P.V. = Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo)

2. L'ente aderente si impegna, altresì, a rimborsare alla «CUC», entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, gli eventuali costi relativi:
  - alla pubblicazione del bando di gara e/o dell'esito della gara;
  - al pagamento del contributo a favore dell'ANAC qualora il CIG sia stato generato dalla «CUC»;
  - nel caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: i costi relativi ai compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che sia necessario inserire nella commissione giudicatrice in quanto la specifica professionalità richiesta sia assente negli organici degli Enti aderenti alla Centrale di Committenza.
3. L'Ente aderente, pena la non attivazione del procedimento di gara, nel provvedimento di avvio adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.lgs 36/2023 (c.d. «determina a contrarre»), deve obbligatoriamente prevedere l'impegno di spesa a favore della Federazione dei Comuni del Camposampierese del contributo quantificato secondo quanto previsto dal precedente comma 1.
4. L'Ente convenzionato è tenuto, in ogni caso, al pagamento del contributo anche nei seguenti casi:
  - a. nel caso in cui la gara venga dichiarata «deserta», il contributo ammonta ad euro 500,00= (cinquecento/00);
  - b. nel caso in cui per la gara pervenga una sola offerta e la gara sia diversa dalla tipologia di «Tipologia di appalto n. 1», il contributo dovuto, ammonta al 50% (cinquanta per cento) del relativo valore stabilito al precedente comma 1.

**Art. 11 Non esclusività**

1. L'adesione alla presente convenzione non comporta l'obbligo per l'Ente aderente di ricorrere esclusivamente alla «CUC» per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla vigente normativa.

**Art. 12 – Patto di integrità**

1. Gli Enti sottoscrittori la presente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2. L'Ente si impegna a segnalare alla Federazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

**Art. 13 – Integrazioni e modifiche alla convenzione**

1. Le integrazioni e/o modificazioni alla presente convenzione saranno deliberati dai Consigli di tutti gli enti aderenti alla centrale di committenza qualora comportino modifiche di carattere sostanziale.
2. Viene individuata la competenza del Consiglio del singolo ente qualora le modifiche/integrazioni proposte rappresentino esclusivamente una personalizzazione delle modalità operative dell'attività oggetto di convenzione.

**Art. 14 - Durata**

1. La convenzione decorre dal 01.01.2024 sino al 31.12.2026.
2. Viene riconosciuta la facoltà in capo agli Enti sottoscrittori di recedere dalla presente convenzione. Il recesso, formalmente manifestato a mezzo comunicazione pec all'indirizzo [amministrazione.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it](mailto:amministrazione.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it), va comunicato entro il 30.09 di ciascuna annualità ed avrà efficacia dal 01.01 dell'anno successivo, fatta salva la conclusione dei procedimenti d'appalto in corso.

**Art. 15 – Contenzioso**

1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione si richiama la competenza del Foro Patavino ovvero del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

**Art. 16 – Registrazione**

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Federazione dei Comuni del Camposampierese:  
il Presidente – ..... (*firmato digitalmente*)

Per l'Ente aderente:  
il Sindaco – ..... (*firmato digitalmente*)





**COMUNE DI CARTURA**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 56 del 27/11/2023**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N.267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARE D'APPALTO PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**NEGRISOLO SERENELLA**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DOT.T.SA TILLATI SARA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*